

	Comune di Torre de' Negri PROVINCIA DI PAVIA	G.C.	44	16/12/2023
---	---	-------------	-----------	-------------------

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**OGGETTO: APPROVAZIONE LINEE DI INDIRIZZO CONTRATTAZIONE
DECENTRATA INTEGRATIVA.**

L'anno Duemilaventitre, addì Sedici del mese di Dicembre, alle ore 12.30 , si è riunita la Giunta Comunale , il Sindaco , Il Segretario Comunale l'Assessore Beltrame e l'Assessore Marazzi sono tutti collegati in via telematica

Risultano:

		PRESENTI	ASSENTI
Sindaco	RIBONI Mara	X _(da remoto)	
Assessore	BELTRAME Fabio	X _(da remoto)	
Assessore	MARAZZI Maurizio	X _(da remoto)	
Totale		3	

Partecipa il Segretario Comunale Dott. SFONDRINI Massimo in via telematica.

La Sig.ra RIBONI Mara, Sindaco, assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno:

**OGGETTO: APPROVAZIONE LINEE DI INDIRIZZO CONTRATTAZIONE
DECENTRATA INTEGRATIVA.**

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il CCNL 16/11/2022 per il Personale del Comparto Funzioni Locali, valido per il triennio 2019-2021, il quale ha introdotto significative novità sia in termini di trattamento economico tabellare ed accessorio del personale dipendente, sia di ordinamento professionale del personale medesimo;

RICHIAMATI nell'ordine:

- l'art. 79 del CCNL 16 novembre 2022, recante la disciplina di dettaglio concernente la costituzione del Fondo risorse decentrate;
- l'art. 80 dello stesso CCNL 2019-2021, riguardante le modalità di utilizzo delle risorse disponibili per la contrattazione integrativa;

DATO ATTO che:

- la costituzione e determinazione del Fondo risorse decentrate costituisce atto unilaterale di natura dirigenziale, non soggetto a contrattazione in conformità alle vigenti disposizioni di legge e di CCNL;
- i criteri di ripartizione delle risorse disponibili per la contrattazione integrativa costituiscono per contro oggetto di contrattazione, in relazione a quanto espressamente stabilito dall'art. 7, comma 4, lett. a), del CCNL 16 novembre 2022;
- rientra tra le competenze della Giunta Comunale, avuto riguardo al combinato delle disposizioni di cui agli artt. 42, comma 2, 48 e 50 del D.Lgs. n. 267/2000, la determinazione degli indirizzi per la delegazione trattante di parte pubblica in merito agli obiettivi da perseguire in sede di negoziato decentrato, relativamente alle materie e agli istituti demandati alla contrattazione integrativa;

RICHIAMATO l'art. 23, comma 2 del D.Lgs. 25.5.2017, n. 75, recante modifiche ed integrazioni al D.Lgs. n. 165/2001, in attuazione della Legge delega n. 124/2015, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, con cui si è previsto – con contestuale abrogazione della previgente disposizione vincolistica di cui all'art. 1 c. 236 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016) – che dal 1° gennaio 2017 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento

accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016;

RICHIAMATE altresì la propria precedente deliberazione di Giunta Comunale n. 10 del 16/02/2023, esecutiva ai sensi di legge, è stata costituita la delegazione trattante di parte datoriale, ai sensi dell'art. 7, comma 3, del CCNL 16 novembre 2022 nella persona del Segretario Comunale - Avv. Sfondrini Massimo;

CONSIDERATO che compete all'organo politico formulare alla Delegazione Trattante di parte Pubblica gli opportuni indirizzi allo scopo di orientarne e finalizzarne l'azione negoziale per il conseguimento degli obiettivi attesi;

EVIDENZIATO che le risorse decentrate si suddividono in due categorie:

- risorse stabili, importo fisso ed incrementabile solo ad opera di specifiche disposizioni dei CCNL;
- risorse variabili, aventi caratteristiche di eventualità e di variabilità derivanti dall'applicazione di alcune discipline contrattuali vigenti, nonché dello stesso art.15, comma 5, per gli effetti correlati all'ampliamento ed al miglioramento dei servizi ed attività senza aumento della dotazione organica;

VISTO altresì il comma 3 del sopra citato art. 23 del D.Lgs. n. 75/2017, ai sensi del quale *“fermo restando il limite delle risorse complessive previsto dal comma 2, le regioni e gli enti locali, con esclusione degli enti del Servizio sanitario nazionale, possono destinare apposite risorse alla componente variabile dei fondi per il salario accessorio, anche per l'attivazione dei servizi o di processi di riorganizzazione ed il relativo mantenimento, nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale ed in coerenza con la normativa contrattuale vigente per la medesima componente variabile”*;

VISTO l'art. 40 del D.Lgs. n. 165/2001, così come modificato dal D.Lgs. n. 150/2009 sopra citato e da ultimo dal D.Lgs. n. 75/2017 parimenti citato, laddove stabilisce, al comma 3 quinquies, che *“la contrattazione collettiva nazionale dispone, per le amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 41, le modalità di utilizzo delle risorse indicate all'art. 45, comma 3-bis, individuando i criteri e i limiti finanziari entro i quali si deve svolgere la contrattazione integrativa. Le regioni, per quanto concerne le proprie amministrazioni, e gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'effettivo rispetto dei principi in materia di*

misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”;

VISTO il comma 3 dell’art. 45 del D.Lgs. n. 165/2001, così come modificato dal D.Lgs. n. 150/2009, ai sensi del quale “i contratti collettivi definiscono, in coerenza con le disposizioni legislative vigenti, trattamenti economici accessori collegati:

- a) alla performance individuale;
- b) alla performance organizzativa con riferimento all'amministrazione nel suo complesso e alle unità organizzative o aree di responsabilità in cui si articola l'amministrazione;
- c) all'effettivo svolgimento di attività particolarmente disagiate ovvero pericolose o dannose per la salute”;

VISTO il precedente Contratto Collettivo Decentrato Integrativo del personale dipendente per il triennio 2019-2021 sottoscritto in via definitiva tra la delegazione di parte pubblica e la delegazione di parte sindacale in data 28.05.2019;

ATTESO che per effetto della “ultrattività” disposta dall’art. 8, comma 8, del CCNL 16.11.2022, il CCDI 2019-2021, sottoscritto in via definitiva il 28.05.2019, conserva comunque la sua efficacia fino alla stipulazione del successivo o fino all’entrata in vigore di un nuovo C.C.N.L. che detti norme incompatibili con il presente CCDI;

RITENUTO di dover impartire alla delegazione trattante di parte pubblica gli opportuni indirizzi e le necessarie direttive per la conduzione del negoziato decentrato concernente la definizione dell’accordo integrativo per la parte giuridica - per il triennio 2023-2025 - e la parte economica, con specifico riferimento all’anno 2023, al fine di perseguire il corretto ed equilibrato utilizzo e la giusta sintesi in merito all’impiego delle risorse disponibili per la contrattazione integrativa, operando in particolare nell’ottica del conseguimento delle seguenti finalità:

- congrua incentivazione e reale riconoscimento del merito;
- idonea e appropriata disciplina dell’istituto delle progressioni orizzontali, funzionale anch’essa ad assicurare un’adeguata premialità del merito;
- equa e proporzionata remunerazione delle specifiche responsabilità affidate a dipendenti non titolari di incarichi di Elevata Qualificazione e delle condizioni di lavoro che comportano particolare disagio o rischio per il personale;

RAVVISATA pertanto la necessità di procedere per l’annualità 2023 alla quantificazione e determinazione delle modalità di utilizzo delle risorse economiche

decentrate da destinarsi all'incentivazione del merito, dello sviluppo delle risorse umane, del miglioramento dei servizi e della qualità della prestazione individuale e collettiva;

RITENUTO, pertanto, che nella quantificazione delle risorse decentrate c.d. variabili, che spetta a questa Giunta eventualmente stanziare ogni anno, ad integrazione delle risorse c.d. stabili, si possano destinare somme anche in un importo superiore rispetto a quanto stanziato nel 2016, purché nel rispetto del limite del tetto complessivo annuo del trattamento accessorio pari a quello determinato per l'anno 2016 (€ 7.793,00);

RICORDATO che ai fini della quantificazione delle risorse decentrate c.d. variabili va tenuto conto anche dei vincoli di legge relativi alla complessiva spesa del personale, come definiti dal seguente disposto dell'art. 1 c. 557 ss. della Legge n. 296/2006 c.d. finanziaria 2007, così come modificati per effetto della Legge n. 122/2010 nonché della Legge n. 160/2016;

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale assunta dal Responsabile del Servizio Personale n. 81 del 15/12/2023 con la quale si procedeva alla costituzione, ai sensi dell'art. 79 del CCNL del 16.11.2022, del fondo delle risorse decentrate per l'anno 2023 pari a complessivi € 11.366,65 demandando alla Giunta l'assunzione delle opportune valutazioni di merito nell'ambito della definizione degli indirizzi per la contrattazione decentrata integrativa 2023;

PRESO ATTO che, in base alla documentazione – depositata agli atti - per la verifica dei suddetti vincoli, risulta senz'altro ridotta la spesa di personale 2023 di questo Ente rispetto al valore medio della spesa del triennio 2011/2013;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 79 comma 2 lett. b) del nuovo CCNL 16.11.2022 gli enti, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa, possono destinare al fondo ulteriori risorse di carattere variabile sino ad un importo massimo corrispondente all'1,2% su base annua, del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 79 comma 2, lettera c) del nuovo CCNL 16.11.2022 è consentito integrare la parte variabile del fondo con risorse necessarie a sostenere scelte di carattere organizzativo, gestionale e di politica retributiva degli enti, ove nel bilancio sussista la relativa capacità di spesa, necessarie a sostenere i correlati oneri dei trattamenti accessori del personale per il conseguimento di obiettivi dell'ente, anche di mantenimento, definiti nel piano della performance o in analoghi strumenti di programmazione dell'ente;

RILEVATO che come per l'1,2% del monte salari 1997 (art. 79, comma 2, lettera b), gli Enti possono stanziare le predette risorse nel rispetto dei vincoli di bilancio e

delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale (art. 79, comma 4, del CCNL 16.11.2022);

RITENUTO da ultimo necessario formulare gli indirizzi alla delegazione trattante di parte pubblica per la negoziazione secondo lo schema di CCDI normativo 2023/2025 ed economico 2023, che viene allegato alla presente deliberazione, e che deve intendersi strumento non definitivo da utilizzare quale piattaforma a disposizione per gli incontri di trattazione con la controparte sindacale;

Visti gli allegati pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi dai responsabili dei rispettivi servizi, a norma dell'art.49 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;

Con votazione unanime legalmente resa

DELIBERA

1. Di impartire alla delegazione trattante di parte pubblica le seguenti direttive e gli indirizzi appresso indicati, in merito alla conduzione del negoziato decentrato relativo alla definizione del contratto integrativo per il personale di qualifica non dirigenziale del comparto Funzioni locali per la parte giuridica - per il triennio 2023-2025 - e la parte economica, quest'ultima con specifico riferimento all'anno 2023:

- a) destinare una quota adeguata di risorse al finanziamento della performance organizzativa e individuale, da erogare al personale in applicazione delle disposizioni riportate dal vigente Sistema di misurazione e valutazione della performance;
- b) stabilire che la maggiorazione del premio individuale di cui all'art. 81 del CCNL 2019- 2021 venga destinata a non oltre il 10% del personale valutato;
- c) disciplinare l'istituto delle progressioni economiche, nell'ambito dei parametri e criteri di riferimento stabiliti dal CCNL 16 novembre 2022, in modo da assicurare la valorizzazione del merito, stabilendo al riguardo in anni 3 (tre) il periodo minimo di permanenza nell'ultima posizione economica acquisita per poter partecipare alla procedura selettiva per l'assegnazione dei differenziali stipendiali;
- d) destinare l'indennità per condizioni di lavoro, di cui all'art. 70-bis del CCNL 21 maggio 2018, alla remunerazione delle attività esposte a rischi e, pertanto, pericolose o dannose per la salute -, disagiate o impicanti il maneggio dei valori, purché svolte in via continuativa;

e) prevedere una quota adeguata di risorse da destinare alla remunerazione delle specifiche responsabilità di cui all'art. 84 del CCNL 2019-2021, valorizzando prioritariamente in tale ottica i dipendenti incaricati per i quali ricorrano - anche in parte - le condizioni appresso indicate:

- responsabilità derivanti dall'esercizio di compiti legati ai processi digitalizzazione ed innovazione tecnologica della PA di cui al Codice dell'amministrazione in digitale (D. Lgs 7 marzo 2005, n. 82, e s.m.i - CAD); es: progettazione, realizzazione e lo sviluppo di servizi digitali e sistemi informatici; tenuta del protocollo informatico, gestione dei flussi documentali e degli archivi;
- responsabilità derivanti dall'esercizio di compiti legati all'attuazione del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati - GDPR (Regolamento Europeo 2016/679);
- responsabilità derivanti dall'esercizio di compiti legati alle qualifiche di Ufficiale di stato civile ed anagrafe ed Ufficiale elettorale; nonché di responsabile dei Tributi;
- responsabilità derivanti da compiti di tutoraggio o coordinamento di altro personale;
- responsabilità derivanti dall'essere punto di riferimento, tecnico, amministrativo e/o contabile in procedimenti complessi;
- responsabilità derivanti dai compiti legati allo svolgimento di attività di comunicazione e informazione;
- responsabilità derivanti da incarichi che possono essere assegnati anche temporaneamente a dipendenti direttamente coinvolti in programmi o progetti finanziati da fondi europei o nazionali (PNRR, Fondi della Politica di Coesione ecc...): project manager e personale di supporto;
- responsabilità eventualmente affidate agli addetti agli uffici per le relazioni con il pubblico ed ai formatori professionali;
- responsabilità affidate al personale addetto ai servizi di protezione civile;
- responsabilità derivanti dall'esercizio delle funzioni di ufficiale giudiziario attribuite ai messi notificatori;
- responsabilità per l'esercizio di funzioni di RUP come individuato dal Codice dei Contratti, D.Lgs n. 50 del 2016, successivamente modificato ai sensi del D.Lgs 36/2023;
-

- f) applicare un sistema di perequazione volto a conciliare la retribuzione di risultato dei titolari di incarichi di EQ, ove esistenti, con i compensi aggiuntivi, previsti da specifiche disposizioni di legge, che gli stessi percepiscono;
2. di dare atto che l'erogazione degli incentivi avverrà solo a seguito di una precisa rilevazione, a consuntivo, dei risultati realizzati sulla base degli indicatori riportati nella scheda, con le modalità stabilite dal vigente Sistema di misurazione e valutazione della performance del Comune;
3. di quantificare e determinare le modalità di utilizzo delle risorse economiche decentrate da destinarsi all'incentivazione del merito, dello sviluppo delle risorse umane, del miglioramento dei servizi e della qualità della prestazione individuale e collettiva per l'annualità 2023 secondo lo schema di CCDI 2023/2025, che viene allegato alla presente deliberazione, e che deve intendersi come strumento non definitivo da usare con lo stesso intento di una piattaforma da porre a base degli incontri di trattazione con la controparte sindacale;
4. di trasmettere copia della presente deliberazione al Responsabile del Servizio Personale per la rideterminazione del fondo per le risorse decentrate 2023 da destinare alle politiche di sviluppo delle risorse umane ai sensi dell'art. 79 del CCNL 16.11.2022;
5. di dare atto che il CCDI normativo 2023/2025 ed economica 2023, sarà approvato con successiva deliberazione non appena raggiunta la preintesa contrattuale a seguito degli incontri tra la delegazione di parte pubblica e di parte sindacale;
6. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Ai sensi dell'artt. 49 del D. Lgs. 267/2000.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

IL SOTTOSCRITTO

Vista la deliberazione in oggetto in oggetto

ESPRIME

Parere FAVOREVOLE

Torre de' Negri, 16/12/2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Massimo Sfondrini

Ai sensi dell'artt. 49 del D. Lgs. 267/2000.

IL SOTTOSCRITTO

Vista la deliberazione in oggetto

ESPRIME

Per la regolarità contabile parere FAVOREVOLE

Torre de' Negri, 16/12/2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Massimo Sfondrini

Fatto, letto e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
Riboni Mara

IL SEGRETARIO COMUNALE
SFONDRINI Massimo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica che il presente verbale viene affisso all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno 30/01/2024 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi

Lì, 30/01/2024

IL SEGRETARIO COMUNALE
SFONDRINI Massimo

Nello stesso giorno 30/01/2024 in cui è stato affisso all'Albo Pretorio, il presente verbale viene comunicato ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.L.gs. n.267 del 18.8.2000 T.U.E.L.

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

☐ Si certifica che la presente deliberazione, è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa E' DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell' art. 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.

X Si certifica che la presente deliberazione È DIVENUTA ESECUTIVA per intervenuta dichiarazione di immediata eseguibilità, ai sensi del 4° comma dell' art. 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.

Lì, 16/12/2023

IL SEGRETARIO COMUNALE
SFONDRINI Massimo

Fatto, letto e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
F.to Riboni Mara

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to SFONDRINI Massimo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica che il presente verbale viene affisso all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno 30/01/2024 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi

Lì, 30/01/2024

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to SFONDRINI Massimo

Nello stesso giorno 30/01/2024 in cui è stato affisso all'Albo Pretorio, il presente verbale viene comunicato ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.L.gs. n.267 del 18.8.2000 T.U.E.L.

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

☐ Si certifica che la presente deliberazione, è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa E' DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell' art. 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.

X Si certifica che la presente deliberazione È DIVENUTA ESECUTIVA per intervenuta dichiarazione di immediata eseguibilità, ai sensi del 4° comma dell' art. 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.

Lì, 16/12/2023

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to SFONDRINI Massimo

Copia conforme all'originale in carta libera ad uso amministrativo.

Li 30/01/2024

IL SEGRETARIO COMUNALE
SFONDRINI Massimo